

## **MODIFICHE PRASSI – ESECUZIONI MOBILIARI**

Nel corso degli ultimi 5/6 anni quelle che sono state da sempre prassi del Tribunale di Udine, utilizzate nello svolgimento della procedura esecutiva mobiliare con accorgimenti condivisi dall'avvocatura, sono state sfruttate e distorte fino a risultare non più in linea rispetto alle finalità della procedura esecutiva secondo il dettato legislativo.

Si deve ricordare infatti che il settore è stato più volte riformato dal legislatore, anche di recente, secondo linee direttrici contrastanti con le citate prassi locali.

Questo giudice, incaricato del servizio, previo studio e valutazione approfondita svolta assieme al coordinatore, nonché sentito l'IVG, ha intenzione - a far data dal settembre 2017 - di applicare con esattezza (nello spirito e nelle finalità) l'attuale normativa codicistica, anche al fine di contemperare le esigenze di certezza delle modalità operative e di snellezza nella evasione dei fascicoli da parte di cancelleria (e giudice) con la necessità di attuare in modo semplice e definito le continue modifiche legislative.

La procedura pertanto deve essere chiara, conosciuta dagli avvocati senza possibilità di divergenze fra quanto attuato in questo tribunale da quanto possa costituire uso in altri fori e scandita da tempi ed eventi già prevedibili ab origine e non passibili di utilizzi distorti.

Verranno quindi attuate le seguenti modifiche.

### **VENDITA E STIMA**

Dopo depositata l'istanza di vendita - ma prima che questa venga disposta - verrà dato incarico all'IVG di redigere la stima dei beni pignorati. Ciò in quanto l'UNEP al momento non esegue il prescritto reportage fotografico dei beni pignorati e perché raramente l'ufficio o i creditori si avvalgono di un esperto stimatore ex art. 518 c.p.c.

La relazione di stima verrà depositata dall'IVG e approvata; solo successivamente verrà disposta la vendita.

Gli importi dei compensi spettanti all'IVG subiranno di conseguenza leggere modifiche in aumento; come da relazione allegata.

Non verrà più fissata udienza di comparizione delle parti per disporre la vendita dei beni pignorati di valore inferiore ad € 20 mila (nel caso in cui non ci siano interventi fino alla data del deposito del ricorso ex art. 525 e 530 c.p.c.). Antecedentemente veniva sempre fissata udienza per una maggior garanzia del contraddittorio e per verificare la possibilità di un accordo su pagamento rateale, ma con conseguente aggravio di tempi e di attività giudiziale.

Ordinata la vendita (a mezzo commissionario - IVG), in caso di mancato pagamento dei bandi il procedente dovrà presentare istanza di ri-fissazione della vendita, che sarà disposta solo previa prova dell'avvenuto pagamento

delle somme prescritte; in mancanza, decorsi 3 mesi, la procedura verrà dichiarata improseguibile (così prevede il DM 109/1997).

Decorsi 6 mesi senza che sia stata effettuata la vendita, l'IVG restituirà gli atti e la procedura verrà dichiarata estinta.

Ai sensi dell'art. 164 bis disp.att. c.p.c. quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi della procedura e del presumibile valore di realizzo del bene, sarà disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

In caso di vendita infruttuosa, allorché verrà comunicato dall'IVG tale esito della vendita, ne verrà informato il creditore, con termine per depositare istanza di integrazione del pignoramento ex art. 540 bis c.p.c.; in difetto si procederà a estinzione.

Al momento del deposito della richiesta di liquidazione dei compensi IVG, questa verrà comunicata anche all'UNEP, per consentire il deposito dell'istanza di liquidazione delle competenze ex DPR 1229/1959 come novellato. L'UNEP ha assicurato che provvederà entro 20 giorni dall'avviso.

### **SOSPENSIONE**

Una volta disposta la vendita sarà possibile chiedere la sospensione della procedura ex art. 624 bis c.p.c. solo fino al momento dell'asporto, o fino a 10 giorni prima della data fissata per la vendita in caso di vendita in loco. Ciò al fine di evitare la richiesta di vendita se vi è già possibilità di risoluzione transattiva a mezzo pagamento rateale, nonché - da un punto di vista meramente pratico - di evitare la verifica dello stato della procedura contattando l'IVG su ogni fascicolo (prima la sospensione veniva chiesta in qualunque momento).

Inoltre verrà fissata udienza di verifica dell'esito della sospensione per sentire il debitore e verificare l'avvenuto saldo, nonché udienza per la comparizione delle parti al momento del deposito della istanza di decadenza del debitore, al fine di disporre la ripresa delle operazioni di vendita. Del provvedimento di sospensione verrà data comunicazione a UNEP, affinché depositi entro un termine anteriore all'udienza di verifica l'istanza di liquidazione dei compensi.

### **DISTRIBUZIONE**

Già al momento della emissione della ordinanza di vendita o del decreto di vendita verrà fissata anche l'udienza successiva per la distribuzione del ricavato, sollevando il difensore dall'attuale onere di redigere e depositare un'istanza di distribuzione. L'udienza potrà essere fissata all'incirca a 6 mesi. Ciò consentendo la "prenotazione" della giornata dedicata alle distribuzioni con largo anticipo onde evitare di dover attendere ulteriori mesi dopo il deposito della istanza di distribuzione, a causa del noto carico del calendario dell'ufficio.

### **PIANO DI RIPARTO**

Già col provvedimento di fissazione dell'udienza per la distribuzione verrà dato un termine intermedio ai creditori per la predisposizione concordata tra le parti - secondo i criteri di legge sui privilegi e gli usi già in essere in ordine alla prededuzione anche dei compensi - ed il deposito del piano di riparto a cura del creditore procedente. Tale soluzione è auspicabile per maggior celerità della procedura, nonché al fine di evitare l'ulteriore esborso relativo alla imposta di registro.

Il decreto di liquidazione dei compensi UNEP sarà comunicato al creditore procedente al fine di predisporre il riparto tenuto conto dei vari compensi prededucibili e di depositarne la bozza entro un termine di 20 giorni prima dell'udienza. Il decreto verrà comunicato a tutti.

Verrà assegnato un termine per la notifica del piano al debitore e, all'udienza, si procederà alla dichiarazione di esecutività del piano di riparto ed alla distribuzione del ricavato.

In caso di mancato accordo il piano verrà predisposto dal giudice, come precedentemente, dopo l'udienza in cui vengono sentiti i creditori ed il debitore. I difensori saranno incentivati alla predisposizione di piano concordato, perché in tal caso il provvedimento di esecutività dello stesso non è soggetto alla imposta di registro; al contrario, in caso di piano di riparto predisposto dal giudice, dovrà essere pagata l'imposta di registro a cura del creditore procedente con decurtazione dell'importo dal ricavato. In questo caso si dovrà prevedere un'ulteriore udienza per l'approvazione definitiva. Vi sarà quindi ulteriore incentivo alla predisposizione concordata del piano al fine di evitare una successiva udienza.

### **ISTANZE IRRITUALI**

Con l'occasione si sottolinea che saranno archiviate con non luogo a provvedere le istanze irrituali (rinvii dell'asporto o della vendita, utilizzo dei beni pignorati *inaudita altera parte*, etc.) che nulla apportano in termini di benefici alla procedura, ma costringono il giudice a fissare udienza per sentire le parti con obblighi di notifica e spese ulteriori gravanti sulla procedura o in mancanza di ricavato sul creditore procedente.

### **ASSEGNAZIONE BENI**

In ossequio all'evoluzione giurisprudenziale non si procederà più ad assegnazione diretta dei beni pignorati (eccetto il caso di previa vendita infruttuosa). Il sistema finora adottato in casi residuali di assegnazione dei beni di scarso valore rispetto al maggior credito della parte esecutante, risulta di fatto falsato dalla eccessiva stima effettuata dagli ufficiali giudiziari, con la conseguenza che il creditore si trova ad ottenere beni a parziale soddisfo delle spese e del credito azionato senza che ci sia alcuna corrispondenza tra il valore dei beni e quanto "scalato" dal credito. E ciò in contrasto con quanto previsto dall'art. 505 e 506 cpc (assegnazione solo per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente).

I beni non verranno assegnati durante gli esperimenti di vendita, ma solo eventualmente al termine, prima dell'estinzione.

### **CONVERSIONE**

All'istanza di conversione, da depositarsi prima che sia disposta la vendita, dovrà essere allegato assegno circolare intestato al tribunale (con menzione del n° di procedura) che la cancelleria provvederà a versare su libretto bancario da conservarsi in cancelleria.

Con il provvedimento di ammissione alla conversione verrà previsto il pagamento delle rate a mezzo assegno circolare o bonifico su libretto aperto dalla cancelleria e ciò al fine di un maggiore controllo da parte della procedura sull'effettivo pagamento. Le somme depositate verranno svincolate su istanza del creditore ogni 6 mesi fino al termine della procedura di conversione alla quale seguirà udienza di verifica. L'udienza sarà disposta anche in caso di richiesta di decadenza dal beneficio della conversione medesima.

### **RINVII**

Verranno concessi rinvii al fine di consentire trattative solo prima del provvedimento in cui si dispone la vendita. Ciò al fine di evitare allungamento dei tempi della procedura e di ottenere che l'esecuzione venga iniziata solo nei casi necessari e non utilizzata come irrituale mezzo di esazione stragiudiziale. Il meccanismo di vendita (coinvolgente terzi ed incaricati giudiziali) è una risorsa preziosa e, se attivato, va portato a termine (salvo rinuncia).

### **ESTINZIONE PER RINUNCIA**

Al momento del deposito della dichiarazione di rinuncia verrà data comunicazione a UNEP, al fine di consentirgli il deposito dell'istanza di liquidazione dei compensi. Al fine di consentire il controllo del G.E sulla effettivo deposito di tale richiesta, verrà fissata udienza al solo fine della dichiarazione di estinzione e contestuale liquidazione compensi UNEP, senza necessità che le parti compaiano. Ne deriverà un allungamento dei tempi, ma non vi è altro modo di conciliare le legittime esigenze dell'UNEP, le regole fissate in giurisprudenza che escludono liquidazioni di compensi dopo l'estinzione e i diritti delle parti.

### **LIQUIDAZIONI UNEP**

In merito alle liquidazioni dei compensi all'UNEP, come da accordi raggiunti con tale ufficio in sede di riunione con il Presidente del Tribunale e la Cancelleria, si specifica quanto segue:

1. La cancelleria in sede di iscrizione a ruolo di nuovo fascicolo mobiliare provvederà a segnare il nome dell'Ufficiale Giudiziario che ha proceduto al pignoramento,
2. Verrà data comunicazione all'ufficio UNEP dello stato dei fascicoli, con biglietto di cancelleria, a seguito di espressa disposizione del giudice nei seguenti momenti:
  - In calce al decreto di liquidazione dei compensi IVG dopo la vendita;

- Nel verbale di mancata comparizione e rinvio ex art. 631 c.p.c.;
- Nel provvedimento di concessione della sospensione ex art. 624 bis c.p.c.;
- In caso di vendita infruttuosa, nel provvedimento di comunicazione al creditore con termine per richiedere l'integrazione del pignoramento;
- A seguito di deposito di dichiarazione di rinuncia dell'esecutante, con richiesta ad UNEP di deposito dell'istanza entro l'udienza fissata per la dichiarazione di estinzione, salvo urgenze;
- In caso di inefficacia ex art. 497 c.p.c. con la fissazione dell'udienza di verifica.

3. L'ufficio UNEP a seguito di comunicazione provvederà a formulare istanza di liquidazione entro un termine anteriore alla data della successiva udienza, salvo urgenze.

Al fine di consentire la rapida evasione delle udienze di verifica si rappresenta fin d'ora la possibilità di chiedere al Presidente del tribunale l'autorizzazione ad eventuali udienze straordinarie, ove se ne dovesse ravvisare l'opportunità e l'urgenza.

#### **SPESE LIQUIDATE**

Continuerà la prassi, condivisa generalmente dagli avvocati, di liquidare in prededuzione al momento del piano di riparto non solo gli esborsi ma anche le competenze di procedura, nell'ottica del recupero delle spese sostenute a garanzia della massa a vantaggio di tutti i creditori. Si continuerà in tal senso.

Coerentemente con la giurisprudenza e quanto dispone l'art. 95 c.p.c., il valore di riferimento per la liquidazione sarà l'entità del ricavato, a prescindere dal credito per cui si procede; non saranno liquidate spese ai creditori intervenuti totalmente incapienti.